

Sentenza: n. 412 del 17 dicembre 2008

Materia: demanio marittimo portuale

Giudizio: conflitto di attribuzione fra enti

Ricorrente: Regione Molise

Oggetto: nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna - del 17 settembre 2007

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

La Regione Molise, ritenendola lesiva delle attribuzioni proprie di cui agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, impugna la nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna - del 17 settembre 2007 con la quale il Ministero, a conclusione di una questione riguardante la concessione sui beni del demanio marittimo in ordine al porto di Termoli, afferma la competenza dello Stato in relazione ad esso porto turistico, in quanto inserito nel d.P.C.m 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), negando di conseguenza la competenza regionale.

Nel corso del giudizio, in cui non si costituisce il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero, informalmente, deposita agli atti una nota con la quale viene data notizia dell'annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione,

La Corte costituzionale, riaffermata la propria giurisprudenza in tema, ribadisce che il rinvio al d.P.C.m citato, contenuto nell'articolo 105 *Funzioni conferite alle Regioni*, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 112/1998, in forza del quale sono escluse dal conferimento alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni nelle aree di preminente interesse nazionale individuate appunto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, debba essere inteso solo per relazione, nel senso di definire la portata di un limite all'esercizio di funzioni, senza che per questo venga conferita all'atto amministrativo de quo efficacia legislativa e valenza del suo contenuto immodificabile nel tempo.

L'intervenuta riforma nel 2001 del Titolo V con la diversa configurazione del riparto di competenze e la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo, non consentono "*attuale valenza*" ai porti turistici e commerciali di rilevanza regionale e interregionale inseriti nel citato d.P.C.m., ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia portuale e quindi anche per ciò che attiene il caso di specie, il porto turistico di Termoli, non si ravvisa la legittimità di una competenza delle Autorità marittime statale in materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo ad esso afferenti. La Corte costituzionale annulla, in relazione a quanto sopra indicato, la nota ministeriale.